

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2007916**
Data: **11/10/2016**

Oggetto: **comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti anno 2015**
Allegati: **NO**

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ANNO 2015

Gentile Associato,

come noto, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in **godimento i beni dell'impresa** (art. 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. n. 138/2011); inoltre l'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del D.L. n. 138/2011 prevede anche l'obbligo di **comunicazione dei finanziamenti soci** e delle capitalizzazioni di importo complessivamente superiore a € 3.600,00 annui nei confronti della società.

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento Prot. n. 54581/2014 del 16/04/2014 **ha modificato i termini di presentazione**¹ di tali comunicazioni come segue (**scadenze a regime**):

- **COMUNICAZIONE BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE:**

la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento;

- **COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI SOCI:**

la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Si ricorda che devono essere comunicati SOLO i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuate dai soci persone fisiche.

Pertanto, il **termine di presentazione** delle comunicazioni oggetto della presente circolare e relative all'**anno 2015** è fissato, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, al **31/10/2016** (poiché il **30/10/2016** cade di domenica).

Per gli aspetti di dettaglio della disciplina si rimanda alla circolare prot. n. 2015913 del 5/12/2013.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli

¹ Il provvedimento Prot. n. 94902 del 02 agosto 2013 prevedeva, infatti, al punto 4.1 quale termine di presentazione: "La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento" ed il provvedimento Prot. n. 940904 del 02 agosto 2013 prevedeva al punto 5.5 quale termine di presentazione: "La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni"